



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
EX DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”*;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii. – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e ss.mm.ii. recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e ss.mm.ii

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss.mm.ii;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante *“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”* e ss.mm.ii;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”* e ss.mm.ii;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante “*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all'articolo 7;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e del 17 gennaio 2018, con il quale sono state approvate le “*Nuove norme tecniche per le costruzioni*” e il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l' “*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*”;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*” e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante “*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

VISTO quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii, come modificato da ultimo dal DL n. 1 marzo 2022, n. 17, in base al quale *“L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;*

VISTO l'art.3-sexies del D.L 29 maggio 2023 n.57, convertito in L. 26 luglio 2023 n.95, il quale dispone che *“per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche [...] volte ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco dell'Unione europea dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 [...] le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine per l'emanazione del decreto di esproprio e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni”*.

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

CONSIDERATO che il *“Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48”) DP 75 bar”* risulta infrastruttura strategica in quanto tratto costituente della c.d. *“Linea adriatica”*, inserita nell'elenco del *“Project of Common Interest”* (PCI), la cui strategicità per l'area del Centro e Sud-Est Europa è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea, nell'ambito della Comunicazione REPowerEU del 18 maggio 2022, nella quale viene fatto esplicito riferimento al potenziamento della rete di trasporto italiana mediante la realizzazione della *“Linea adriatica”* come progetto essenziale per garantire fonti di approvvigionamento aggiuntive provenienti dall'Azerbaijan (mediante il gasdotto TAP), dal Nord Africa, nonché dal bacino levantino (mediante il progetto del gasdotto EastMed-Poseidon);

CONSIDERATO che l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con deliberazione 21 marzo 2023 prot. 108/2023/R/GAS, ha ritenuto di valutare positivamente l'intervento di sviluppo della *“Linea adriatica”* e di segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di destinare allo sviluppo di tale opera le risorse del programma REPowerEU, integrativo dei Piani nazionali;

CONSIDERATO che l'opera, dunque, assume una valenza strategica per il sistema trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

VISTO il decreto 12 maggio 2015, con il quale, ai sensi dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente

e della Sicurezza Energetica) ha autorizzato la società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48)", DP 75 bar";

CONSIDERATO che in ragione delle criticità riscontrate nel corso dei suddetti procedimenti autorizzativi, che hanno comportato rallentamenti sulla pianificazione delle tempistiche di realizzazione dell'opera, la società Snam Rete Gas S.p.A ha presentato, con istanze prot. n. INGCOS/CENOR/767/TRT del 22 ottobre 2020 e successiva integrazione prot. n. INGCOS/CENOR/944/TRT del 25 novembre 2020, ai sensi dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 la proroga dei termini indicati nel suddetto Decreto 12 maggio 2015;

VISTO il decreto 17 dicembre 2020 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha concesso la proroga dei termini fissati negli articoli 2, 4 e 6 del decreto 12 maggio 2015 relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48)", DP 75 bar", fino alla data del 12 maggio 2022;

CONSIDERATO il protrarsi delle difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria legate alla diffusione del virus COVID-19 che ha comportato successivamente rallentamenti anche sulla pianificazione delle tempistiche di realizzazione della suddetta opera, con istanza prot. n. ENGCOS/CENOR/986/TRT del 6 maggio 2022, (Prot. MiSE n.13911 del 06.05.2022) Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto, ai sensi del sopra citato articolo 13, comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, la proroga dei termini indicati nel citato Decreto 17 dicembre 2020 e del Decreto 12 maggio 2015;

VISTO il Decreto del 30 giugno 2022, con cui Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha accolto la richiesta della suddetta società rilasciando la proroga dei termini fissati negli articoli 2, 4 e 6 del decreto 12 maggio 2015, così come prorogati dal decreto 17 dicembre 2020, fino alla data del 12 maggio 2024;

CONSIDERATO infine che, a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023 si è resa necessaria una verifica del tracciato dal punto di vista progettuale al fine di verificarne la compatibilità con i dissesti idrogeologici che hanno colpito i territori interessati dalla realizzazione dell'opera, Snam Rete Gas S.p.A., con istanza prot. n. ENGCOS/CENORD/130 /CAS del 24 gennaio 2024, ha richiesto, ai sensi dell'art. 3-sexies comma 2 del D.L 29 maggio 2023 n.57, convertito in L. 26 luglio 2023 n.95, nonché dell'art. 13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, la proroga dei termini indicati nel Decreto 12 maggio 2015, così come prorogati dal Decreto 17 dicembre 2020 e dal Decreto 30 giugno 2022, sopra richiamati;

VALUTATE le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, riconducibili a oggettive situazioni di forza maggiore che hanno determinato ritardi non imputabili alla volontà della società Snam Rete Gas S.p.A.;

CONSIDERATO la strategicità dell'opera per garantire la sicurezza e flessibilità del sistema di trasporto del gas naturale, ai fini dell'approvvigionamento energetico del nostro Paese.

DECRETA

Articolo 1

I termini di cui agli articoli 2, 4 e 6 di cui al decreto del 12 maggio 2015, di autorizzazione alla costruzione a all'esercizio dell'opera denominata Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48”) DP 75 bar”, come da ultimo prorogati dal Decreto del 30 giugno 2022, sono prorogati fino alla data del 12 maggio 2028.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, resta valido quanto prescritto dal Decreto 12 maggio 2015 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Marilena Barbaro)